

# NOVITÀ

## La PEC Personale degli Amministratori: Cosa Cambia con la Legge di Bilancio 2025

in



**Avv. Miriam Zulli**  
zulli@studionervizulli.it

in



**Dott. Emanuele Filippo Ciulla**  
ciulla@studionervizulli.it

in

**La legge di bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di avere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Questa normativa estende un obbligo già previsto per le società stesse, richiedendo agli amministratori di acquistare un indirizzo PEC personale (se non ne possiedono già uno) e di comunicarlo al Registro delle Imprese.**

### Il quadro normativo

La legge di bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società, sia di persone sia di capitali, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.

Tale nuova disposizione è intervenuta in modifica all'art. 5, co. 1, del decreto-legge 179/2012 che aveva esteso alle imprese individuali l'obbligo (già previsto per le imprese costituite in forma societaria con il decreto-legge 185/2008) di munirsi di domicilio digitale.

Alla luce di questo nuovo intervento normativo, dunque, viene esteso agli amministratori l'originale obbligo, già previsto per le società, di dotarsi della PEC e di trasmetterla al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Pertanto, gli amministratori di società dovranno procedere all'acquisto di un indirizzo PEC personale (se non ne è già in possesso) e comunicarlo al Registro delle Imprese.

### Le finalità della norma

La citata disposizione contenuta nella legge di bilancio 2025 rientra nel più ampio novero delle disposizioni atte a digitalizzare i rapporti con la pubblica amministrazione.

L'obiettivo è quello di rendere trasparente e tracciabile qualsiasi atto indirizzato a chi governa le società, oltre a quello di garantire una maggiore velocità nei flussi informativi e una sicurezza superiore nel recapito delle notifiche ufficiali. La PEC personale, infatti, garantisce che i documenti digitali vengano inviati a un indirizzo strettamente associato al soggetto interessato.

## Ambito di applicazione soggettivo

La portata soggettiva della norma in commento è molto vasta. L'obbligo di dotarsi di PEC riguarda gli amministratori sia di *"imprese costituite in forma societaria"* sia di *"imprese individuali"*, ossia tutte le imprese soggette ad iscrizione presso il Registro delle imprese.

Vista la portata assai ampia della norma, è lecito sostenere che essa trovi applicazione anche per le imprese costituite in forma consortile, nonché per i relativi amministratori.

## Ambito di applicazione temporale

La disposizione in commento è contenuta nella legge di bilancio 2025 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Pertanto, per le società iscritte a partire dal 1° gennaio 2025, nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi dovrà essere indicato, oltre alla PEC della società, anche il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore, che non potrà coincidere con quello della società. Inoltre, l'obbligo di indicazione dell'indirizzo PEC incombe anche sugli amministratori di società preesistenti, nominati o confermati dopo il 1° gennaio 2025. Tuttavia, l'asciuttezza della disposizione può determinare qualche dubbio sull'ambito di applicazione temporale. Infatti, non è chiaro se l'obbligo è retroattivo.

A supporto della tesi secondo cui l'obbligo di indicazione dell'indirizzo PEC riguarda, anche, gli amministratori di imprese iscritte al registro in data anteriore al 1° gennaio 2025, è opportuno evidenziare che il legislatore ha voluto introdurre siffatto obbligo intervenendo sull'art. 5 del D.L. 179/2012. Tale ultima norma, prevede l'estensione alle imprese individuali – costituite dopo il 20/12/2012 – dell'obbligo di indicare il domicilio digitale (obbligo già previste per le imprese costituite in forma societaria dall'art. 16, co. 6, del D.L. 185/2008).

Secondo questa interpretazione estensiva della norma, dunque, ciascun amministratore di un'impresa iscritta (sia societaria sia individuale) deve acquistare e comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale.

Stante l'esiguo contenuto della norma in esame, è lecito aspettarsi l'emanazione di disposizioni attuative, volte a chiarire sia i dubbi interpretativi dell'ambito di applicazione temporale, anche con riguardo ai termini e alle modalità di comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori di società precostituite alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

## Gli ultimi aggiornamenti

Il registro delle imprese di Milano con un iniziale provvedimento del 9 gennaio 2025 aveva respinto le domande di iscrizione prive dell'indirizzo PEC degli amministratori.

Tuttavia, con un successivo provvedimento del 16 gennaio 2025, lo stesso registro delle imprese di Milano, ha deciso *"in attesa di successivi chiarimenti ministeriali"* che l'indirizzo PEC della società amministrata può essere utilizzato dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale.

## Criticità per gli amministratori di nazionalità straniera

La PEC può essere acquistata da tutti i cittadini italiani maggiorenni e da tutti i cittadini maggiorenni di nazionalità straniera residenti nel territorio italiano che siano in possesso di un codice fiscale. Ai fini dell'acquisto della PEC, dunque, è indispensabile essere in possesso del codice fiscale.

Le auspicate quanto attese disposizioni attuative alla norma in commento, verosimilmente affronteranno e forniranno una soluzione al problema sopra esposto con riferimento agli amministratori di nazionalità stranieri sprovvisti di codice fiscale (e, dunque, impossibilitati ad attivare una casella PEC personale).

## Apparato sanzionatorio

Le disposizioni attualmente vigenti che obbligano le società a possedere un indirizzo PEC, prevedono delle specifiche sanzioni.

In particolare, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa, individuale o costituita in forma societaria, che non abbia indicato il proprio domicilio digitale, sospende la domanda di iscrizione, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Per quanto riguarda, invece, le imprese precostituite che non abbiamo già comunicato l'indirizzo PEC al registro delle imprese (entro il 1° ottobre 2020), a queste viene irrogata una sanzione pecuniaria e assegnata d'ufficio un indirizzo PEC.

La legge di bilancio 2025 non ha fornito dettagli circa le sanzioni per gli amministratori che non comunicheranno al registro delle imprese il proprio indirizzo PEC. Anche a tal proposito, è prevedibile che le attese norme attuative, introdurranno sanzioni amministrative specifiche per gli amministratori inadempienti di società preesistenti al 1° gennaio 2025.

## Conclusioni

La legge di bilancio 2025, che contiene l'obbligo per gli amministratori di imprese di comunicare al registro delle imprese il proprio e personale indirizzo PEC, a nostro avviso, trova applicazione anche per gli amministratori di imprese iscritte in data anteriore al 1° gennaio 2025.

È più che lecito attendersi che verranno emanati uno o più decreti attuativi volti a disciplinare i tempi e le modalità di comunicazione della PEC al registro delle imprese.